

Civile Ord. Sez. L Num. 14094 Anno 2026
Presidente: GARRI FABRIZIA
Relatore: SARRACINO ANTONELLA FILOMENA
Data pubblicazione: 13/05/2026

Oggetto

Interposizione fittizia
di manodopera -
Pagamento dei
contributi da parte
dell'appaltatore -
datore apparente -
Disomogeneità
contributiva
(riqualificazione dei
rapporti a progetto in
lavoro subordinato) -
Compensazione
atecnica con
imputazione della
contribuzione al
committente - datore
reale - Esclusione.

ORDINANZA

sul ricorso 9714-2021 proposto da:

DIEBOLD NIXDORF S.R.L. (già WINCOR NIXDORF S.R.L.), in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
e difesa dagli avvocati ANDREA LAZZARETTI, MARIAROSA
GALLETTI;

- ricorrente principale -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro
tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. -
Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e
difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO,
LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI;

- controricorrenti -

nonché contro

R.G.N. 9714/2021

Cron.

Rep.

Ud 30/04/2026

CC

SCAI TECNO S.P.A. (già TECNOSPHERA S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati IOLANDA PICCININI, VITTORIO TORAZZI, VALERIA MIRAGLIA, GIOVANNI VILLANI;

**- controricorrente - ricorrente incidentale -
nonché contro**

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI;

**- resistenti con mandato al ricorso incidentale -
nonché contro**

SIDI TELEMATICA S.R.L.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 653/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 23/11/2020 R.G.N. 850/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/04/2026 dal Consigliere Dott. ANTONELLA FILOMENA SARRACINO.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Milano rigettava il gravame proposto da DIEBOLD NIXDORF s.r.l. (già Wincor Nixdorf s.r.l. di seguito anche solo Wincor) nei confronti di INPS e SCCI, di SCAI TECNO s.p.a. (già Tecnosphaera s.p.a) e di SIDI TECNOMATICA s.r.l. avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto l'opposizione all'avviso di addebito del 30.11.2016, per l'importo di € 811.795,29 a titolo di contributi dovuti alla Gestione aziende con lavoratori dipendenti, sanzioni civili, interessi di mora ed oneri di riscossione.

1.1. Quanto alle ragioni del rigetto dell'opposizione all'avviso di addebito innanzi indicato, entrambi i giudici di merito hanno accertato: a) l'esistenza di un fenomeno di interposizione illecita di manodopera, nonostante la stipula di contratti di appalto, fra Wincor Nixdorf s.r.l. e le società Tecnosphaera s.p.a. e Sidi Tecnomatica s.r.l.; b) la natura subordinata, alle dipendenze delle appaltatrici, dei rapporti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonostante la formale stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto; c) l'impossibilità di valorizzare la contribuzione eventualmente versata dal datore di lavoro fittizio ai fini della commisurazione di quella dovuta dal datore di lavoro reale, inapplicabile nella fattispecie all'attenzione la disciplina relativa alle ipotesi di interposizione illecita di manodopera, in ragione della disomogeneità della contribuzione (nello specifico dovendo l'utilizzatore, datore reale, versare i contributi ad una gestione diversa a seguito dell'operata riqualificazione dei rapporti da parasubordinati in subordinati).

2. Propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi DIEBOLD NIXDORF s.r.l.

3. Resiste con controricorso l'INPS in proprio e quale mandatario di SCCI.

4. Propone ricorso incidentale, articolato in due motivi, SCAI TECNO s.p.a.

5. SIDI TECNOMATICA s.r.l. resta intimata.

6. L'INPS-SCCI non si costituisce nel ricorso incidentale.

7. Parte ricorrente in cassazione, in vista dell'adunanza camerale, deposita altresì memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., DIEBOLD NIXDORF s.r.l., al fine di

contestare i contributi pretesi dall'INPS, deduce la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003 e dell'art. 1665 c.c., per aver la sentenza impugnata trascurato di accertare un punto decisivo per valutare la genuinità o liceità dell'appalto: l'esercizio effettivo del potere organizzativo e direttivo, come pure l'organizzazione dei mezzi necessari ed il rischio di impresa.

1.1. Sotto lo schermo della dedotta violazione di legge, il mezzo richiede in realtà – a differenza di quanto argomentato nel motivo – una rivalutazione del materiale probatorio, con richiamo ad una serie di documenti, rivalutazione evidentemente inammissibile in sede di legittimità.

A tanto va aggiunto, *breviter*, che la sentenza impugnata, attraverso l'esame del materiale probatorio tutto (documenti e prove testimoniali) ha verificato l'assoggettamento dei lavoratori al potere direttivo ed organizzativo di DIEBOLD NIXDORF s.r.l. e, poi, a fronte di tale inequivoco elemento ha altresì dato atto che in alcun modo era stato provato, che <<*sia stata affidata da Wincor la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva ed autonoma organizzazione del lavoro, con assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio di impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera, essendosi nella specie accertato che il potere direttivo e organizzativo fosse interamente affidato al committente. Deve, infatti, escludersi che i lavoratori forniti dalle società appaltatrici, inseriti in gruppi di lavoro promiscui, posti alle dirette dipendenze di un responsabile della committente, potessero realizzare risultati autonomi attraverso un'autonoma ed indipendente organizzazione del lavoro (in*

assenza di un preposto/referente che assegnasse loro compiti lavorativi) >> (cfr. sentenza impugnata pagg. 9-10).

Lo stralcio motivazionale innanzi riportato rende palese come l'esame degli indici della interposizione illecita di manodopera siano stati correttamente valutati dalla Corte territoriale, sulla scorta delle prove costituenti (sull'esame dei testimoni si veda ancora pag. 9 della sentenza) e costituite, con la conseguenza che ogni altra doglianza proposta nel mezzo si traduce in una richiesta di reinterpretazione e rivalutazione di dette risultanze, non più proponibile in sede di legittimità.

2. La seconda censura denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., nella specie, è insistita la legittimità dei contratti a progetto, oltre che la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e, in particolare, degli artt. 61, 62 e 69 del d.lgs. n. 276/2003, degli artt. 2697 e 2700 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.

Le questioni dedotte nel motivo sono sostanzialmente le seguenti: a) l'illogicità della sentenza per avere confermato la nullità dei contratti a progetto, senza valutazione del contenuto degli stessi; b) la violazione delle regole sul riparto dell'onere della prova; c) l'avvenuta produzione dei contratti a progetto ad opera dell'Inps, unitamente alla memoria difensiva.

Nel mezzo è insistito, insomma, l'omesso esame di tutti i contratti a progetto rilevanti in causa, essendone stato esaminato in sede di merito – si assume – solo uno relativo alla posizione di tal Corsini Marco, collaboratore a progetto della SIDI TECNOMATICA s.r.l. Parte ricorrente in cassazione rimarca, conclusivamente, che tutti i contratti a progetto versati in atti dall'Inps recano espressamente: durata, descrizione del progetto, forme di coordinamento e corrispettivo, di modo che

non sono configurabili rapporti di lavoro subordinato con la committente.

2.1. Il mezzo è in parte infondato ed in parte inammissibile.

Va premesso che la sentenza impugnata ha affermato che << *spetta a chi vuole avvalersi di tale fattispecie contrattuale (e quindi a Wincor che, nella specie, invoca la legittimità di tali contratti) dimostrare la sussistenza dei requisiti formali e sostanziali previsti dal d.lgs. n. 276/2003). In assenza di tale prova, i rapporti si presumono ordinari contratti di lavoro subordinato*>> (cfr. sent. pag. 10).

Ebbene, in disparte le censure sulla correttezza o meno delle regole di riparto correttamente individuata dalla Corte territoriale, secondo il noto brocardo *onus incumbit ei qui dicit*, quello che nella fattispecie qui all'attenzione è dirimente, è l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito (e qui non più rivedibile) della carenza dei progetti.

E' noto del resto che la mancanza dello specifico progetto determina la qualificazione del rapporto come subordinato, senza che occorra indagarne le modalità di svolgimento (cfr. Cass. n. 17707/2020).

Tanto premesso, il motivo è poi inammissibile nella parte in cui invoca l'omesso esame di un fatto decisivo, in presenza di cd. "doppia conforme", vieppiù perché la doglianza è tesa, ancora una volta, a richiedere una nuova disamina da parte di questa Corte dei documenti versati in atti (in particolare i contratti a progetto), la valutazione dei quali – peraltro – lungi dall'esser decisiva, ha costituito solo uno degli indici in virtù dei quali la Corte territoriale ha ritenuto l'interposizione illecita (cfr. quanto già detto innanzi al punto 1.1. con richiamo alle pagg. 9 e 10 della sentenza).

Quindi, con giudizio di merito qui non rivedibile, in esito alla valutazione del materiale probatorio, la Corte territoriale ha affermato che *<<la non genuinità dell'appalto discende anche (in modo significativo) dalla nullità dei contratti a progetto coi quali i lavoratori somministrati sono stati assunti dalle società appaltatrici. L'inesistenza di un progetto conferma l'insussistenza di un autonomo risultato che i lavoratori avrebbero dovuto conseguire in completa autonomia>>* (cfr. pag. 10 della sentenza).

Conclusivamente anche il secondo mezzo non può essere accolto.

3. La terza censura lamenta, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1180, 2036 e 2041 c.c., perché la sentenza impugnata non ha fatto applicazione delle norme del c.c. innanzi richiamate e dei principi affermati da Cass. n. 18278/2019, secondo cui il pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro apparente è soddisfacente.

DIEBOLD NIXDORF s.r.l. insiste che vanno detratti dal debito contributivo i versamenti effettuati dalle società appaltatrici che hanno effetti liberatori e che il principio di cui innanzi non risulta inciso in caso di appalto non genuino.

Insiste che l'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 29, comma 3 *bis* del d.lgs. n. 276/2003 stabilisce che i pagamenti a titolo contributivo effettuati dall'appaltatore valgono a liberare il committente, l'effetto estintivo anche parziale dell'obbligazione contributiva o retributiva producendosi nel momento stesso in cui il terzo/appaltatore dia diligentemente corso al pagamento dei contributi o delle retribuzioni, ancor prima cioè che intervenga una qualsivoglia "riqualificazione" del rapporto di

lavoro. Conclusivamente, l'adempimento dell'appaltatore libera il committente.

È negato che la disomogeneità contributiva possa precludere l'imputazione al debito contributivo delle somme già versate dalle appaltatrici.

3.1. Il motivo è infondato e va rigettato.

Il Collegio non pone in dubbio e si pone in continuità con il principio affermato in numerosi precedenti di questa Corte e richiamato dalla parte ricorrente in cassazione a fondamento del proprio incedere argomentativo (cfr. anche da ultimo 21204/2024, oltre che Cass. n. 18278/2019, ma anche Cass. n. 23962/2015 e Cass. n. 9782/2020) in virtù del quale i pagamenti dai terzi appaltatori possano essere "scomputati" da quelli dovuti dai committenti (cfr. fra le altre Cass. n. 9782/2020 in cui si afferma <<*anche in relazione all'ipotesi di appalto posto in essere in violazione delle disposizioni di cui all'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, si è affermato che "i pagamenti a titolo contributivo effettuati dall'appaltatore valgono a liberare il committente fino a concorrenza delle somme versate, così come dispone il comma 3 bis del predetto articolo, che rinvia al precedente art. 27, comma 2, dando applicazione alla regola generale di cui all'art. 1180 c.c. che impone la verifica in concreto dell'avvenuta o meno integrale soddisfazione delle pretese contributive formulate dagli enti previdenziali* >>).

Tuttavia, detto principio va armonizzato e coniugato con altro del pari consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. n. 9484/2022 e 24618/2019) secondo cui in caso di riqualificazione di un contratto a progetto come rapporto di lavoro subordinato non è possibile far luogo ad una compensazione c.d. atecnica della contribuzione.

Questa Corte ha infatti sul punto affermato che << (...) *l'invocata forma di compensazione atecnica non può trovare ingresso per la semplice ragione che si è in presenza di un rapporto trilaterale tra Istituto di previdenza, datore di lavoro e prestatore di lavoro, con l'ulteriore particolarità della diversità delle gestioni in cui confluisce il versamento dei differenti contributi di lavoro autonomo e dipendente, con la conseguenza che eventuali eccedenze scaturenti dal versamento contributivo eseguito dal datore di lavoro a diverso titolo in differenti gestioni dell'Inps relativamente agli stessi rapporti di lavoro possono dar vita ad un eventuale indebito suscettibile di ripetizione, in presenza dei presupposti per l'esercizio di una tale azione, ma non di certo alla creazione di una posta contabile da regolare con la compensazione impropria, per le ragioni sopra esposte*>> (cfr. Cass. n. 9484/2022).

In altri termini, secondo i principi già affermati da questa Corte, quello che nel caso di specie impedisce di valorizzare gli adempimenti effettuati dal terzo (il datore di lavoro fittizio) è la c.d. disomogeneità contributiva.

Insomma, l'operata riqualificazione dei rapporti di lavoro a progetto in rapporti di lavoro subordinato comporta il versamento dei contributi in una gestione differente, il che consente solo la ripetizione da parte del soggetto legittimato dei contributi ivi impropriamente versati, nel caso di specie, peraltro non dal datore effettivo, ma da quello fittizio, ma non di imputarli ad altra gestione.

4. Con il primo motivo di ricorso incidentale è dedotta la violazione degli artt. 295, 115 e 132 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c..

SCAI TECNO s.p.a. lamenta la mancata sospensione di questo processo ad opera della Corte territoriale ex art. 295 c.p.c.

Rappresenta che durante il giudizio di appello erano pendenti i termini per l'impugnativa della sentenza n. 331 del 2019 resa dal Tribunale di Brescia avente ad oggetto il verbale INPS che qualificava di natura subordinata i rapporti di lavoro dei propri collaboratori a progetto inviati a svolgere diverse attività in WINCOR. Reitera l'istanza di sospensione anche in relazione al giudizio di cassazione, pendendo il processo, all'epoca della proposizione del controricorso incidentale, innanzi alla Corte di appello di Brescia.

Nel medesimo primo motivo lamenta poi, sempre in relazione al mancato accoglimento dell'istanza di sospensione, l'omesso esame degli atti e dei documenti su un punto decisivo della controversia, ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. e la violazione dell'art. 132 c.p.c.. Nel dettaglio è lamentata l'erronea valutazione degli atti processuali (del processo instaurato da SCAI TECNO s.p.a.) che avrebbero, a dire della ricorrente incidentale, imposto la sospensione.

4.1. Il motivo è inammissibile.

Tra le ragioni per le quali non è stata disposta la sospensione (cfr. pag. 16 della sentenza qui in rilievo) la Corte territoriale pone la mancanza di prova da parte di SCAI TECNO s.p.a. della contemporanea pendenza del processo (nello specifico in conseguenza della mancata prova della proposizione del giudizio di gravame).

Questo passaggio della motivazione resta saldo, in quanto nel lamentare la mancata valutazione di atti e documenti al fine di cui innanzi, il motivo li indica in modo confuso senza peraltro localizzarli nell'alveo del giudizio di merito, sicché non è nemmeno possibile sapere *se, dove e quando* sono stati depositati, oltre che la rilevanza degli stessi.

Peraltro non si può mancare di rimarcare che, al fine di valorizzare la fondatezza dell'istanza di sospensione, vengono richiamati una serie di documenti (il primo verbale, il ricorso amministrativo contro il primo verbale, il ricorso ex art. 442 c.p.c., il ricorso in riassunzione ex art. 50 c.p.c., il verbale di udienza Trib di Brescia del 10.12.2018), ma non l'atto di impugnazione ovvero l'unico atto ritenuto necessario secondo la Corte territoriale perché i due processi potessero considerarsi contemporaneamente pendenti e tanto vale anche per il presente giudizio.

Conclusivamente il motivo non può essere accolto essendo quanto innanzi detto sufficiente al rigetto di ogni doglianza in ordine alla mancata sospensione.

2. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, SCAI TECNO s.p.a. insiste ancora nella violazione dell'art. 2094 c.c., nonché degli artt. 41 Cost., 61 e 69 d.lgs. n. 276 del 2003, in relazione all'operato accertamento della subordinazione. Rimarca di avere interesse alla riforma *in parte qua* della sentenza per giovarsene nel giudizio di accertamento negativo del credito da ella intrapreso.

Denuncia le criticità dell'accertamento della subordinazione effettuato "a campione" e collettivamente per gruppi di lavoratori e non avuto riguardo a ciascun rapporto.

Contesta l'utilizzo nel presente processo di verbali ispettivi, atti esterni al processo, riferiti a gruppi di soggetti.

Conclude lamentando la violazione dell'art. 69 del d.lgs. n. 276 del 2003, nonché l'erronea applicazione del principio di "indisponibilità del tipo contrattuale".

5.1. Il mezzo è inammissibile per le medesime ragioni già indicate ai punti 1.1. e 2.1.

6. Conclusivamente, il ricorso principale va rigettato mentre l'incidentale deve essere dichiarato inammissibile.
7. Quanto alla regolamentazione delle spese nulla è dovuto nei rapporti tra le parti e SIDI TECNOMATICA s.r.l., rimasta intimata. Devono essere compensate le spese nei rapporti tra la ricorrente principale e quella incidentale in ragione della reciproca soccombenza. La ricorrente principale DIEBOLD NIXDORF s.r.l. va invece condannata al pagamento delle spese in favore dell'INPS-SCCI liquidate come in dispositivo. Nulla per le spese nei rapporti tra la ricorrente incidentale ed INPS-SCCI non essendosi quest'ultimo costituito nel ricorso incidentale.
8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater* si dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e di quella incidentale, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale ed incidentale, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale; compensa integralmente le spese nei rapporti tra la ricorrente principale e quella incidentale e condanna DIEBOLD NIXDORF s.r.l. a rifondere ad INPS, in proprio e quale mandatario di SCCI, le spese di lite, che liquida in complessivi € 10.000 per compenso, oltre € 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater* si dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e di quella incidentale, di un ulteriore

importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale ed incidentale, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30.4.2026.

LA PRESIDENTE

Fabrizia Garri